



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/11/2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente
Avv. Francesco Scalonì – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato la seguente decisione

**Reclamo n. 11/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 11/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 11 promosso dalla società A.S.D. PANTANO CALCIO in data 19/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 10/12/2025 al dirigente Sig. BATTAGLINI LUCA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PANTANO CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scalonì

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 12/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 12/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 12 promosso dalla società REAL TELUSIANO A.S.D. in data 22/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. SBROLLINI DAMIANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 32 del 21/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. SBROLLINI DAMIANO a 3 (tre) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 03/11/2025

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)